

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 31/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 maggio 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'articolo 1 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che istituisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nel quale «confluiscono» l'Istituto nazionale di geofisica (ING), già assoggettato al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, l'Osservatorio Vesuviano (OV) e taluni istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a sua volta già assoggettato al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1999 al 2007, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte dei conti;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo Parente e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'I.N.G.V., come ente di ricerca non strumentale, per gli esercizi dal 1999 al 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi
– corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione
– della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce
come parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958,
alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti
consuntivi per gli esercizi 1999-2007 – corredati delle relazioni degli
organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale
la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell'Ente.

ESTENSORE
Angelo Parente

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2009.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFI-
SICA E VULCANOLOGIA (INGV), PER GLI ESERCIZI DAL 1999 AL 2007

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
Capitolo 1 – Profili istituzionali	»	14
1.1 Quadro normativo e processo costitutivo dell'INGV	»	14
1.2 L'attività istituzionale	»	16
1.3 La programmazione dell'attività e i piani triennali	»	17
1.4 Collaborazioni istituzionali e programmatiche	»	19
Capitolo 2 – Gli organi	»	22
2.1 Indennità di carica	»	24
Capitolo 3 – Le strutture	»	25
3.1 Generalità	»	25
3.2 Gli organismi di coordinamento	»	27
Capitolo 4 – Le risorse umane	»	28
4.1 Il Direttore generale	»	28
4.2 Quadro normativo e assetto del personale	»	28
4.3 Oneri per il personale	»	31
Capitolo 5 – Risultati della gestione finanziaria	»	32
5.1 Generalità	»	32
5.2 I rendiconti finanziari	»	35
5.3 Gestioni residui	»	38
5.4 Situazione amministrativa	»	40
5.5 Conto economico	»	43
5.6 Situazione patrimoniale	»	44
Capitolo 6 – Considerazioni conclusive	»	48

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento – ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958 – i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.) relativamente agli esercizi dal 1999, anno della istituzione dell'Ente, fino all'esercizio 2007 da ultimo trasmesso.

L'istituzione dell'INGV fu disposta con d.lgs. 29.9.1999 n.381 mediante la confluenza dei preesistenti istituti: l'Istituto Nazionale di Geofisica (I.N.G.) e l'Osservatorio Vesuviano (O.V.) oltre ad alcuni istituti del C.N.R.

L'attività procedurale prevista dal menzionato decreto per la costituzione effettiva e l'entrata in funzione del nuovo Ente ha determinato una fase di transizione in cui gli enti destinati all'accorpamento hanno continuato ad operare secondo i previgenti ordinamenti con conseguente ritardo nell'avvio dell'attività gestionale unitaria dell'Istituto.

L'ultimo referto depositato, relativo ai preesistenti Istituti (I.N.G. e O.V.), è stato pubblicato nel seguente atto parlamentare: XIII Legislatura, Doc. XV, n. 290.

1. PROFILI ISTITUZIONALI

1.1 – Il quadro normativo e il processo costitutivo dell'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -INGV è stato introdotto, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge n. 59/1997, col d.lgs. 29 settembre 1999, n. 381 come ente di ricerca non strumentale di diritto pubblico attraverso la confluenza dell'Istituto nazionale di geofisica (ING), dell'Osservatorio vesuviano (OV) nonché dei seguenti istituti del C.N.R.: a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV); b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF); c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS); è connotato da autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento nonché di amministrazione, contabilità e finanza, in conformità al decreto istitutivo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, al d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto da tali norme, al codice civile.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) e, successivamente, il Ministro per l'istruzione l'università e la ricerca (MIUR), esercitano le competenze di cui alla legge n. 168 del 1989 e al d.lgs n. 204 del 1998 sopra citate.

Con l'articolo 5 del decreto istitutivo vengono estese all'INGV alcune disposizioni dettate dal decreto lgs. 30 gennaio 1999, n. 19 concernente il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), peraltro superate a seguito del nuovo riordino del CNR introdotto con il d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127, che ha abrogato il precedente decreto n. 19 ed ha, tuttavia, esteso a tutti gli enti del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui alla tabella 6 allegata al decreto legislativo, le disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e dagli articoli 16,18,19 comma 3 lettera f), 20, 21 e 22 comma 1.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 16, 20 e 21 si rinvia al § 4.2 trattandosi di discipline che attengono alla materia del personale.

Per quanto riguarda le altre disposizioni si rileva:

- l'articolo 3 comma 1, lettere: i) - è rivolto a promuovere la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; n)- promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani; o)- stabilisce che l'ente svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica a favore del MIUR, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese e di altri soggetti privati; p)- prevede la possibilità di fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;

- l'articolo 18 prevede che l'ente per lo svolgimento di determinate attività può avvalersi di determinati strumenti come la stipula di accordi e convenzioni; a riguardo si rinvia all'articolo 1 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INGV, evidenziato in questo referto nel paragrafo 1.2 su: "L'attività istituzionale";
- l'articolo 19, comma 3, lettera f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia;
- l'articolo 22, comma 1 stabilisce che i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento (ossia quella del collegio dei revisori dei conti, quella annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, quella del comitato di valutazione) siano inviati al MIUR e al Ministero Economia e Finanza.

L'istituzione dell'Ente è stata voluta dal decreto n. 381 "con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6", il quale contiene norme transitorie attraverso le quali si stabilisce che in prima applicazione del decreto sarà provveduto alla costituzione di un apposito comitato con il compito di predisporre e trasmettere al MURST gli schemi dei suddetti regolamenti autonomi. A seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti il Presidente e i componenti del comitato hanno assunto, ai sensi dell'articolo 6, rispettivamente, le funzioni di Presidente e di membri del Consiglio direttivo dell'INGV. Contestualmente all'insediamento dei suddetti organi (avvenuto il 10 gennaio 2001) si sono anche verificati, *ope legis*, i seguenti effetti giuridici: a) la costituzione ufficiale dell'INGV; b) la soppressione dell'ING; c) la perdita di personalità giuridica dell'OV che diventa sezione del nuovo ente; d) il trasferimento al nuovo ente dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto; e) l'acquisizione di efficacia dei nuovi regolamenti come regolamenti dell'INGV; f) il subentro del nuovo ente in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti ed istituti predetti.

Il suddetto percorso ha comportato una fase di transizione la quale ha ritardato l'avvio della operatività gestionale dell'Ente ed è durata anche oltre la data dell'insediamento ufficiale del Presidente e del Consiglio direttivo.

Infatti non solo la gestione del 1999 e quella del 2000 ma anche quella del 2001 si è svolta sulla base del bilancio di previsione già adottato dal rispettivo organo di amministrazione degli enti accorpati, in particolare l'ING e l'OV, in quanto il Consiglio direttivo dell'INGV ha dovuto, in via necessariamente preliminare, adottare una serie di deliberazioni per rendere possibile l'avvio dell'attività e operative le proprie strutture. La linea di demarcazione tra il precedente ordinamento e il nuovo assetto amministrativo è venuta a coincidere, in data 21 dicembre 2001, con l'adozione del

bilancio di previsione per il 2002, primo documento contabile redatto dall'INGV e, dunque, sulla base dei nuovi regolamenti.

1.2 – L'attività istituzionale dell'Ente

In base all'art. 2 del decreto istitutivo l'INGV:

- a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni; ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche; dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico; della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università;
- b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici;
- c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon);
- d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;
- e) è sede e fornisce supporto all'attività del Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti (GNDT) e al Gruppo nazionale per la vulcanologia (GNV), istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;
- f) rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti.

Le attività assegnate all'INGV comprendono non solo i compiti ereditati dagli enti soppressi, in particolare l'ING e l'OV, come ad esempio la gestione della rete sismica nazionale, ma anche nuovi importanti compiti attraverso i quali il nuovo ente - in aggiunta alle tradizionali attività geofisiche elaborate dall'ING nei settori del geomagnetismo, dell'aeronomia e della geofisica ambientale - provvede agli studi sulle modificazioni del clima, alle attività in ambito marino e, come già indicato, alla gestione del sistema Poseidon e al coordinamento e supporto delle attività dei due gruppi nazionali di ricerca già indicati alla lettera e).

Inoltre l'ente è componente del Servizio nazionale della Protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225). Pertanto sono svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile le attività di cui alle suddette lettere: a) relativamente alla valutazione del rischio e della pericolosità, nonché c) quanto alle funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica, d) quanto all'organizzazione e gestione